

REGOLAMENTO (CEE) N. 2527/93 DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 1993

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie n. 58 e 114 (numeri d'ordine 40.0580, 40.1140), originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per il 1993, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti delle categorie n. 58 e 114 (numeri d'ordine 40.0580 e 40.1140), originari della Cina, il massimale è fissato rispettivamente a 57 a 13 t; che alla data del 17 febbraio 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per importazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 18 settembre 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari della Cina:

| Numero d'ordine | Categoria (unità) | Codice NC | Designazione delle merci |
|-----------------|---------------------|------------|---|
| 40.0580 | 58 (tonnellate) | 5701 10 10 | Tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati |
| | | 5701 10 91 | |
| | | 5701 10 93 | |
| | | 5701 10 99 | |
| | | 5701 90 10 | |
| | | 5701 90 90 | |
| 40.1140 | 114 (tonnellate) | 5902 10 10 | Tessuti e manufatti per usi tecnici |
| | | 5902 10 90 | |
| | | 5902 20 10 | |
| | | 5902 20 90 | |
| | | 5902 90 10 | |
| | | 5902 90 90 | |
| | | 5908 00 00 | |
| | | 5909 00 10 | |
| | | 5909 00 90 | |
| | | 5910 00 00 | |

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.